

Civile Ord. Sez. 1 Num. 37861 Anno 2022

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: VALENTINO DANIELA

Data pubblicazione: 28/12/2022

Oggetto:
Art. 119 T.U.B.

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da _____, rappresentata e difesa dall'Avv. _____ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. _____

- ricorrente -

Contro

È _____ quale successore universale del _____, rappresentato e difeso in appello dall'Avv. _____, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. _____

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. _____ della Corte di Appello di Palermo del 12.4.2018 non notificata.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 dicembre 2022 dal Consigliere Daniela Valentino;

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 12 dicembre 2009, _____ esponeva di avere intrattenuto, originariamente con il _____, cui subentrarono, dapprima,

e, successivamente,

, tre rapporti bancari e, precisamente: un'apertura di credito in conto corrente n. , un conto anticipi su fatture n. e un contratto di mutuo ipotecario. La ricorrente lamentava irregolarità nella gestione dei rapporti e chiedeva l'accertamento della nullità delle clausole di conto corrente e la restituzione delle somme illegittimamente appostate sul conto. Tanto premesso) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento, , chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 61.000, «maggiorata delle risultanze in credito per applicazione degli interessi anatocistici e delle altre voci ingiustificate, o di quelle somme maggiori o minori che dovessero risultare dal computo», oltre al risarcimento dei «danni morali, dei danni di immagine, dei danni esistenziali e dei danni sofferti anche dai familiari», nella misura di € 500.000, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese giudiziali.

, costituitasi in giudizio, dedusse l'inammissibilità ed infondatezza, anche per intervenuta prescrizione, delle domande proposte dalla , chiedendone la reiezione.

Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio ed acquisita documentazione.

Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. del , notificata il successivo 28 maggio 2013, ha respinto le domande proposte da , che è stata condannata alla rifusione delle spese giudiziali.

Quest'ultima, in data 28 giugno 2013, propose appello avverso la sentenza di *prime cure*.

(quale società incorporante, con effetti dal , l), costituitasi in giudizio, dedusse l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; reiterò in via subordinata, ex art. 346 c.p.c., l'eccezione di

compensazione, non esaminata dal Tribunale di Agrigento, in quanto ritenuta assorbita dalla statuizione di rigetto delle domande avanzate da

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza impugnata non notificata, ha respinto il gravame osservando, per quanto ancora rileva, che l'attrice aveva contestato n. 18 operazioni, con i relativi addebiti, ma non aveva prodotto documentazione a supporto delle sue contestazioni, né, avendo la stessa ommesso di richiedere ai sensi dell'art. 119 TUB la relativa documentazione alla banca – cui si era limitata a chiedere invece i soli estratti conto – poteva trovare accoglimento la sua richiesta di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della necessaria documentazione.

, ha presentato ricorso con un motivo ed ha presentato memorie.

ha presentato controricorso e memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce:

1. Violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 210, 212 c.p.c. ed artt. 2711, comma 2, c.c. nonché art. 119 TUB. La sentenza della Corte di merito avrebbe ritenuto che l'onere di allegazione e prova a carico della ricorrente, che ha agito per la ripetizione di indebiti, non fosse stato assolto e a tal fine non era sufficiente la richiesta di ottenere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. La ricorrente deduceva di aver adeguatamente provato di aver richiesto la documentazione alla Banca ex art. 119 TUB prima dell'inizio del giudizio, così come accertato in I grado, anche se, non essendo esperta in materia bancaria, si era limitata a chiedere gli estratti conto e non anche le specifiche contabili.

1.1 Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che il diritto del cliente ad ottenere dalla sua banca, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, può essere esercitato in sede

giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass., n. 24641/2021). La ricorrente, invece, ammette di essersi limitata a richiedere alla banca gli estratti conto e di non aver richiesto la documentazione attinente alle 18 operazioni contestate; dunque, alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte, è corretta la decisione della Corte di Appello di non emettere l'ordine di esibizione, essendo irrilevante la qui allegata inesperienza della ricorrente stessa.

2. Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € per compensi e € per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15 % dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, l. 24.12.2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima